

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

( allegato A) alla delibera del Consiglio Comunale nr 24 del 31.12.2021 di approvazione revisione ordinaria )

## COMUNE DI SPERLINGA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SEGRETERIA GENERALE

### RELAZIONE RELATIVA ALLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (Art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#)) ALLA DATA DEL 31.12.2020

#### SOMMARIO

1. *Premessa*
2. *La normativa di riferimento*
  - 2.1 *La revisione straordinaria: l'articolo 24 D.Lgs. 175/2016*
3. *I contenuti del piano di revisione straordinaria del comune di*
  - 3.1 *I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente*
  - 3.2 *Le partecipazioni societarie prese in considerazione*
  - 3.3 *Raccolta di informazioni*
  - 3.4 *Le risultanze finali del Piano*

## 1. Premessa

---

L'art. 20 contenuto nel [D.Lgs. 175/2016](#) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ([TUSP](#)) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui l'Amministrazione dovrà effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura dell'attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

La presente relazione, redatta a distanza di un anno da quella di razionalizzazione ordinaria effettuata entro il 31.12.2020 facendo riferimento alla situazione al 31.12.2019 ed approvata con delib di CC nr 37 del 23.12.2020, si propone di illustrare lo stato di avanzamento delle operazioni previste fornendo un utile base di valutazione e di partenza per la costruzione del nuovo Piano di razionalizzazione periodica a cui ogni ente è soggetto a partire dal 2018 in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016. Nella relazione è, inoltre, evidenziato che rispetto allo scorso anno non vi sono partecipazioni nuove non rilevate nel piano precedente.

## 2. La normativa di riferimento

---

### D.Lgs 175/2016

#### **Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;<sup>1</sup>
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con

---

<sup>1</sup> Nelle more di applicazione della soglia di €1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a €500.000,00.

modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

#### ***l'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014***

prevede la ricognizione periodica degli organismi partecipati diversi dalle società con evidenziate le ragioni della partecipazione e del mantenimento.

### **3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica**

---

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare tenuto conto dello stato di attuazione dei piani precedenti.
- 2) Eventuale definizione del Piano di razionalizzazione periodica.
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano.

Ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 175/2016, il Comune di Sperlinga ha approvato la revisione straordinaria con delib di CC nr 51 del 28.11.2017 ed ai sensi dell'art 20 ha approvato la prima revisione periodica con delib CC nr 47/2018, le successive con delib di CC nr 33/2019 e con delib di CC nr 37/2020.

Anche se il D.Lgs. 175/16 riguarda, quali soggetti passivi, le società strettamente intese, quindi le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal comune in società, ai sensi dell'art 17 c 4 D.L.90/14, sopra citato, la ricognizione è stata fatta anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati dal Comune diversi dalle società.

Nei piani precedenti il Comune ha provveduto a definire dapprima il "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di revisione procedendo ad una loro distinzione tra partecipazioni dirette ed indirette. Inoltre per ciascuna di esse, anche previa acquisizione delle informazioni dalle medesime società, è stata effettuata una analisi al fine di evidenziare la presenza degli elementi previsti dal legislatore per il mantenimento della società e, quindi, ove necessario proporre le azioni da porre in essere.

### ***3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente***

---

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di ricognizione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

<b>N. e data</b>	<b>Oggetto della deliberazione</b>	<b>Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative</b>
19 del 14.04.2015	Delib CC approvazione piano operativo di razionalizzazione	Art 23 DL 66/14 e art 1 c 611 L 190/14
51 del 28.11.2017	Delib di CC revisione straordinaria	Art 24 DLgs 175/2016
47 del 27.12.2018	Delib di CC revisione ordinaria	Art 20 D.Lgs. 175/16
33 del 23.12.2019	Delib di CC revisione ordinaria	Art 20 D.Lgs. 175/16
37 del 23.12.2020	Delib di CC revisione ordinaria	Art 20 D.Lgs. 175/16

Dai provvedimenti sopra evidenziati si ricava che non è stato necessario procedere con il piano di razionalizzazione poiché ai sensi del citato art. 20 del decreto 175/2016, questo comune non ha partecipazioni da alienare, poiché si tratta di partecipazioni obbligatorie per legge in società che gestiscono servizi pubblici locali alcune delle quali in liquidazione e/o in fallimento per altro si tratta di partecipazioni minoritarie in società per le quali il comune non detiene il controllo o comunque partecipazioni consentite ex art 4 D.Lgs 175/2016. Ed anche per ciò che attiene alle azioni di razionalizzazione, trattandosi di società obbligatorie e nelle quali il comune detiene partecipazioni minoritarie e non ha il controllo, che rientrano nell'art 4 del Decreto, ai sensi dell'art 20 c 2 lett a) non è stata prevista alcuna misura di razionalizzazione

### ***3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione***

---

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di revisione ordinaria con riferimento alla data del 31.12.2020.

Le due tabelle che seguono, distinguendo le partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione con ricognizione al 31.12.2020, evidenziando che non vi sono partecipazioni nuove rispetto alla revisione ordinaria dello scorso anno, con le ragioni del mantenimento di ognuno, lasciando comunque al Consiglio il compito di valutare per quelle non obbligatorie se mantenere la partecipazione.

## **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE**

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	01201410865	SRR soc consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO nr 6 Enna prov	2013	0,53	Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti	Si controllo congiunto	no	no	no
2	01087930861	Soc consortile ATO 5 in liquidazione	2001	0,29	Gestione e controllo servizio idrico	no	no	no	no
3	01282460862	ATI assemblea territoriale idrica Enna	2020	0,48	Gestione servizio idrico integrato in sostituzione ATO nr 5 ex LR 19/2015	Si controllo proporzionale alle quote	no	no	no
4	01058960863	Soc consortile ATO EnnaEuno in procedura fallimentare	2002	0,48	Gestione servizio igiene ambientale	no	no	no	no
5	12236141003	Asmelcom consortile	2013	0,037	Servizi di supporto centrale di committenza	Si controllo congiunto	si	no	no
6	04533490829	SO.SVI.MA	1997	0,61	Agenzia di sviluppo locale del territorio Madonita	no	no	no	no

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che la **SRR** è prevista dalla LR 9/10 e la partecipazione è obbligatoria poiché società consortile che svolge la funzione di autorità regolatrice dell'ambito ottimale per il servizio di igiene ambientale. La legge regionale, tra l'altro, riserva alla società la competenza esclusiva in materia di realizzazione, scelta della forma di gestione e controllo degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. È una società interamente pubblica in quanto partecipata dai comuni della provincia di Enna e dalla provincia medesima. Come chiarito dagli indirizzi emanati dal MEF per il censimento delle partecipazioni il 20.11.2019, trattandosi di società interamente pubblica anche se il comune di Sperlinga ha una partecipazione minoritaria ed in assemblea i voti sono assegnati sulla base della popolazione del singolo comune socio, si può parlare di controllo congiunto poiché una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili ( art 17 dello Statuto della SRR).

**L'ATO 5** è ancora in liquidazione anche se costituito per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito dell'ATO Enna provincia. L'ATO idrico con la LR 2/13 è stato posto in liquidazione in attesa del riordino del settore. Con la LR nr 19/2015 è stata istituita ATI – assemblea territoriale idrica che è l'autorità di governo dell'ambito ottimale del servizio idrico integrato, alla quale il comune fa parte obbligatoriamente con provvedimento normativo.

**L'ATO EnnaEuno** è in procedura fallimentare presso il Tribunale di Enna. Era stato costituito per la gestione di servizi pubblici locali – servizio rifiuti – con obbligo di organizzazione e gestione su base territoriale ottimale. L'ATO EnnaEuno è stato sostituito dalla SRR.

**So.Svi.Ma spa** agenzia di sviluppo locale, alla quale il comune ha aderito con delb di CC nr 19 del 28.05.2019, mediante la sottoscrizione di nr 8 quote di valore unitario pari a euro 120. È una società costituita dai comuni del territorio Madonita che svolge azione di promozione e sviluppo locale mediante azione di animazione e marketing territoriale. Oltre ai comuni del territorio Madonita ed all'ente parco delle Madonie associa 177 soci privati del territorio. È una società che supporta i comuni nella gestione dei fondi comunitari per investimenti sul territorio creando rete tra gli enti soci al fine della promozione e sviluppo delle rispettive comunità. In questo ultimo periodo sta supportando i Comuni soci nella redazione dei progetti o, comunque, nella preparazione delle attività necessarie per partecipare ai fondi previsti sia nell'ambito dei fondi per il sud sia nelle misure di cui al PNRR.

## RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	01220960866	Ambiente e tecnologia	2015	SRR ATO nr 6 Enna provincia	100%		Gestione impianti per conto della SRR	no	si

Con riferimento alle società partecipate indirettamente, è da precisare che la SRR, con nota del 05.12.2019 prot nr 29276, ha comunicato i dati evidenziando, quale partecipazione indiretta, la società sopra indicata. Si tratta di una società a responsabilità limitata unipersonale, costituita dalla SRR, che ne detiene l'intero capitale, quale società di scopo. Da informazioni acquisite direttamente si tratta di una società partecipata al 100% dalla SRR, costituita con la formula del in house providing per la gestione degli impianti a servizio dell'ambito.

Secondo le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro, con riferimento alle partecipazioni indirette, sono oggetto di revisione quelle detenute per il tramite di una società nella quale l'amministrazione partecipa direttamente e ne detiene il controllo, sia pur congiunto. Alla luce di tale considerazione, quindi, la società Ambiente e tecnologia, viene censita nella presente relazione rientrando tra le partecipazioni indirette del comune di Sperlinga per il tramite della SRR partecipata diretta con controllo congiunto.

### Organismi diversi dalle Società nei quali il Comune detiene partecipazioni dirette

Come già precisato sopra, il comune, nel piano di revisione straordinaria ed ordinaria ha effettuato la ricognizione anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati dal comune anche se non rientranti nel perimetro di cui al D.Lgs. 175/16, quindi non sussiste l'obbligo di procedere con eventuale piano di razionalizzazione, ai soli fini ricognitivi, di trasparenza e per consentire al Consiglio Comunale di valutare le ragioni del mantenimento con analisi costi benefici, con le risultanze di seguito evidenziate:

Progressivo	Codice fiscale	Denominazione	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
A	B	C	D	E	F
1	91006220825	Gal ISC Madonie	1998	Versamento quota associativa annuale	Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio
2	91055320120,	Associazione ASMEL	2010	Versamento quota associativa annuale	Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali

### 3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette ed organismi diversi dalle società, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter eventualmente ove necessario predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

Al fine di raccogliere le necessarie informazioni, il segretario dell'ente negli scorsi anni ha provveduto a rimettere alle Società ed agli organismi partecipati dall'ente una richiesta informazioni, con allegata scheda da compilare, nel corrente anno si è proceduto con visione dei siti istituzionali delle stesse società ed organismi al fine di aggiornare dati già in possesso del comune in modo da avere le informazioni per poter procedere con la revisione ordinaria di cui al presente.

L'insieme delle informazioni raccolte, depositate agli atti d'ufficio, ha permesso di costruire il Piano di revisione ordinario, di cui alla delibera in esame, le cui risultanze sono di seguito riportate.

### 3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia nella tabella che segue, dando atto che, come già nei piani precedenti non vi è necessità di procedere con razionalizzazione.

In particolare potremmo distinguere nella prima tabella A) le partecipazioni societarie ai fini di cui all'art 20 D.lgs 175/16 quale revisione ordinaria; mentre nella seconda tabella B) le partecipazioni diverse dalle società quale ricognizione ex art 17 D.L. 90/2012, con le risultanze che seguono:

**TABELLA A)**

Nome partecipata	Codice fiscale	Quota partecipazione	Breve descrizione attività	Esito ricognizione	note
SRR soc consortile	01201410865	0,53%	Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti	Partecipazione obbligatoria LR 9/10 rientrante nell'art 4 c 2 lett. a) – nessuna razionalizzazione poiché società che gestisce un servizio pubblico locale, istituita con provvedimento normativo	Diretta con controllo congiunto ai sensi dello statuto
ATI Enna – Ente Pubblico	01282460862	0,48	gestione del servizio idrico integrato per altro società costituita per provvedimento normativo;	partecipazione obbligatoria ex LR 19/2015 rientrante nell'art 4 c 2 lett. a) – nessuna razionalizzazione poiché società che gestisce un servizio pubblico locale, istituita con provvedimento normativo	Diretta con controllo proporzionale alle quote come da statuto

So.Svi.Ma SpA	04533490829	0,61	Agenzia di sviluppo locale del territorio madonita che svolge azioni di animazione e marketing territoriale nonché supporto nella acquisizione di fondi di finanziamento	Partecipazione di cui all'art 4 c 2 lett d) e c 6 D.Lgs 176/2016	Partecipazione minoritaria
Asmecom consortile	12236141003	0,037	Soc consortile ausiliaria ai servizi di committenza	Nessuna poiché rientrante nell'art 4 TUSP	Diretta con controllo analogo in quanto società in house providing

Partecipazioni societarie in società obbligatorie per legge non più attive in regimi particolari come sotto evidenziato

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
B	C	D	E	F
Soc consortile ATO 5 in liquidazione	Diretta senza controllo	Gestione e controllo servizio idrico	0,29	Partecipazione obbligatoria e comunque società in liquidazione
Soc consortile ATO EnnaEuno in procedura fallimentare	Diretta senza controllo	Gestione servizio igiene ambientale	0,48	Partecipazione obbligatoria e comunque società dichiarata fallita

## TABELLA B)

Progressivo	Codice fiscale	Denominazione	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
A	B	C	D	E	F
1	91006220825	Gal ISC Madonie	1998	Versamento quota associativa annuale	Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio
2	91055320120,	Associazione ASMEL	2010	Versamento quota associativa annuale	Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali

Non vi sono interventi di razionalizzazione da proporre, sia perché si tratta di partecipazioni minoritarie per il comune sia perché alcune sono obbligatorie e rientrano nell'art 4 c 2 lett a) del D.Lgs 175/2016 gestendo servizi pubblici locali per le quali, ai sensi dell'art 20 c 2 lett a) stesso decreto, non occorre proporre piani di razionalizzazione.

Per altre, come SoSviMa, l'AC ha ritenuto di aderire al fine di promuovere lo sviluppo del territorio quindi quale supporto alla propria funzione istituzionale di promozione e sviluppo locale e crescita della comunità amministrata. Anche in considerazione che, trattandosi di un piccolo ente, con poche risorse sia

economiche che professionali, è necessario avere un supporto specialistico che consenta di creare rete nell'ambito del territorio sovra comunale per meglio intercettare ed avviare azioni di sviluppo e crescita oltre che promozione del territorio. In questo ultimo periodo per altro si sta occupando di fornire supporto ed assistenza ai comuni per avviare le azioni necessarie per presentare progetti nell'ambito del PNRR. per altro rientra nella deroga prevista dall'art 4 c 6 D.Lgs 175/2016.

Per l'Asmecom consortile l'utilità è data dalla funzione di supporto ai servizi di committenza che consente all'ente di espletare le gare in adempimento a quanto previsto dall'art 3 c 1 lett a) D.lgs.50/16. Rientra nell'art 4 c 2 lett e) del D.Lgs 175/2016.

Nel caso delle associazioni: il Gal si pone nell'ambito della politica di sviluppo e creazione rete nel territorio; mentre l'ASMEL svolge altresì il ruolo di supporto formativo ed informativo per la modernizzazione degli enti soci.